

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1960}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AIARDI, BINETTI, BATTAGLIA PIETRO, AMALFITANO, RADI, CIAFFI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCHINI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BORTOLANI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASATI, CRISTOFORI, CURSI, DUCE, FERRARI BRUNO, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GELPI, GRIPPO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MATULLI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PATRIA, PERRANI, PERRONE, PIREDDA, REBULLA, RINALDI, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SANESE, SINESIO, SILVESTRI, STEGAGNINI, TEALDI, VAIRO, VECCHIARELLI, VITI, VOLPONI, ZAMPIERI, ZAMBON, ZOPPI

Presentata il 25 novembre 1987

Assegno sociale per gli emigrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di disoccupazione in cui versano numerosi emigrati e la precaria situazione socio-economica di molti fra essi, giustificano la concessione di un assegno sociale a quanti, all'estero, si trovano nelle condizioni previste per l'erogazione, in Italia, della pensione sociale.

Tale provvedimento, oltretutto, va incontro alle esigenze degli anziani che, nei Paesi di vecchia emigrazione, non solo sono ormai abbandonati a se stessi e privi di sostentamento, ma non hanno alcuna concreta possibilità di rimpatrio in

Italia, non avendo parenti in grado di accoglierli.

Si ricorda infine che già nella conferenza nazionale dell'emigrazione del 1975 è stata, fra l'altro, richiesta una iniziativa legislativa che desse adeguata risposta alla discriminazione esistente ancora tra cittadini residenti in Italia e cittadini residenti all'estero.

Di tale esigenza si fecero carico già nelle scorse legislature varie iniziative di legge, tra cui quella della IX legislatura con primo firmatario il collega Pujia e che ripresentiamo con l'auspicio di una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, e che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazione, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, hanno diritto ad un assegno mensile di importo equivalente a quello della pensione sociale.

2. L'assegno viene corrisposto dietro presentazione di domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il tramite dell'ufficio consolare di prima categoria competente per territorio.

3. Alla domanda devono essere allegati i certificati di nascita, di stato di famiglia e di cittadinanza, ed una dichiarazione di responsabilità redatta dal richiedente presso il predetto ufficio consolare, e dalla quale risulti che lo stesso richiedente:

a) si trova nelle condizioni previste per il conseguimento della pensione sociale italiana;

b) non fruisce di rendite, assegni, prestazioni e simili benefici da parte di altri enti italiani o stranieri, indicando, in caso diverso, l'ente erogante e la misura del beneficio;

c) si impegna a denunciare ogni variazione della sua situazione economica che possa comportare la perdita del diritto all'assegno.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono, altresì, riguardare i componenti del nucleo familiare dell'interessato.

5. Alla domanda devono essere, inoltre, allegati i documenti comprovanti lo stato di bisogno del richiedente.

ART. 2.

1. L'ufficio consolare competente trasmette all'INPS, nelle forme di rito, la domanda di cui all'articolo 1, corredata col proprio parere.

2. La decisione dell'INPS in merito all'accoglimento, o al rigetto, della domanda, viene comunicata al richiedente tramite lo stesso ufficio consolare.

3. Contro il provvedimento di rigetto può essere presentato, nelle stesse forme della domanda, un ricorso, eventualmente corredato di ulteriore documentazione probatoria.

ART. 3.

1. Nel caso di accoglimento della domanda, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, e viene pagato, in rate trimestrali, a mezzo assegno bancario non trasferibile. L'importo equivalente è posto a carico del Fondo di assistenza.

ART. 4.

1. Il rimpatrio determina la cessazione del diritto all'assegno sociale, salvo il diritto a conseguire in Italia la pensione sociale, ai sensi del citato articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 5.

1. Il beneficiario dell'assegno sociale è tenuto a presentare ogni dodici mesi una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il permanere delle sue condizioni economiche.

2. In caso di impedimento alla riscossione diretta, il titolare dell'assegno sociale può delegare, sia all'atto della domanda sia successivamente, un familiare o connazionale di sua fiducia, il quale è tenuto a presentare contestualmente una

dichiarazione di accettazione della delega congiuntamente all'impegno di denunciare immediatamente ogni circostanza che determini la cessazione del diritto alla riscossione dell'assegno da parte del titolare, quali il decesso, il rientro in Patria, o il sopravvenire di più favorevoli condizioni economiche.

3. La delega deve essere rinnovata ogni dodici mesi e presentata all'autorità diplomatica che eroga l'assegno.

ART. 6.

1. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione dell'assegno sociale non spettante, è tenuto a versare una somma pari al triplo di quella indebitamente percepita. La somma è devoluta al Fondo di assistenza.

ART. 7.

1. All'onere di lire un miliardo si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.